

COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DEL 29.05.2025
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Con riferimento alla comunicazione del 12.05.2025 inviato a questa Corte da parte di **JB STINGS CURTATONE ASD**, avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Regionale relativo alla gara n. 17160 del 04.05.2025 – campionato Serie B Interregionale tra SANGIORGESE BASKET SSD R.L. e JBSTINGS CURTATONE ASD

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO
SEZIONE TERRITORIALE DEL VENETO

Presidente: Alvise Bragadin

Componenti: Matteo Riovanto – Nicolò Bonifacio – Giacomo Guidoni

- letto il ricorso;
 - sentita la reclamante;
 - sentita la difesa della reclamante all'ulteriore udienza del 23.05.25;
 - sentiti gli arbitri;
 - rilevato che la vicenda non necessita di ulteriore approfondimento essendo la controversia matura per la definizione così decide:
- 1) va preliminarmente apprezzata la dissociazione agli eventi in oggetto da parte della società reclamante così come appaiono confortanti le iniziative assunte dagli Organi di polizia sulla vicenda con la collaborazione di JB Stings Curtatone ASD. Ciò posto, l'assenza di un formale intervento e denuncia alle Autorità competenti sui numerosi accadimenti in stagione, (circostanza confermata dalla Società in sede d'udienza) non permette integrare il fatto in oggetto nel solco della forza maggiore o del caso fortuito;
 - 2) malgrado questo, non si può nemmeno ignorare il fatto che le censure riportate a referto e che hanno determinato il provvedimento impugnato non siano di fatto state contestate neppure nel ricorso avverso le sanzioni; inoltre, durante l'istruttoria svolta mediante l'audizione dei direttori di gara, tutte le circostanze di cui al referto sono state dettagliatamente confermate anche mediante verifica degli stessi con gli ufficiali di campo;
 - 3) Nemmeno possono essere accolte le tesi difensive sul bilanciamento delle circostanze posto che, a prescindere dalla loro sussistenza (questa Corte pur ritenendo apprezzabile la condotta della società non ritiene che essa integri la fattispecie invocata sub. art. 21 co. 4° lett. c)), non può essere operato un bilanciamento tra una circostanza attenuante ed una recidiva specifica da

individuarsi nelle condotte che hanno portato alle due precedenti sanzioni di squalifica del campo;

- 4) Fermo quanto sopra non emergendo elementi idonei a far riformare la sanzione emessa dal Giudice Sportivo Regionale in data 05.05.25, con cui si è sanzionato la reclamante con 2 giornate di squalifica del campo per l'effetto lo stesso giudizio la Corte ritiene di avere nei confronti della conseguente nuova decisione emessa il 06.05.25, relativa alla sanzione economica derivante dall'aver raggiunto nell'arco della stagione le 5 giornate di squalifica del campo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, Sezione Territoriale del Veneto, a maggioranza dei suoi componenti ha assunto la seguente decisione:

- **respinge il ricorso presentato;**
- **conferma** tanto il provvedimento del Giudice Sportivo n. 568 emesso in data 05.05.25 quanto il seguente n. 572 emesso il 06.05.25;
- **dispone** l'incameramento del contributo versato.

IL PRESIDENTE
Alvise Bragadin